



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 30 aprile 2021 n.85

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- preso atto dei dati relativi all'andamento dei contagi nella Repubblica di San Marino;*
- al fine di proseguire l'allentamento graduale delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge, in linea con la progressione della campagna vaccinale e considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 26 aprile 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ALLENTAMENTO DELLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto - legge persegue l'obiettivo di proseguire l'allentamento graduale delle restrizioni previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in linea con la progressione della campagna vaccinale e in base ai dati relativi all'andamento dei contagi.

2. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure del Decreto - Legge 28 aprile 2021 n.72, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58 e del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26 sino alle ore 05.00 del 3 giugno 2021.

3. Ai fini del presente decreto - legge:

a) con "vaccinato/i" o "persona/e vaccinata/e" si intendono coloro che:

- i) sono in possesso dell'apposita tessera vaccinale, oppure di certificato cartaceo di avvenuta vaccinazione;
 - ii) sono in possesso di certificato di guarigione dal SARS-CoV-2 emesso nei 6 mesi precedenti;
 - iii) sono in possesso di documentazione attestante il possesso di anticorpi superiori a 50 con esame anticorpale effettuato in data successiva all'1 aprile 2021 e non prima del quarantesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose vaccinale.
- b) con "non vaccinato/i" o "persona/e non vaccinata/e" si intendono coloro che non ricadono nelle caratteristiche di cui alla lettera a) del presente comma.
- c) con "non vaccinabile/i" o "persona/e non vaccinabile/i" si intendono coloro che:
- i) non possono sottoporsi a vaccinazione per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;
 - ii) non possono sottoporsi a vaccinazione per via dell'età inferiore a 16 anni.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. E' fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, sia all'aperto sia nei luoghi chiusi, ad esclusione dei casi in cui:
 - a) si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi;
 - b) l'esenzione dall'utilizzo della mascherina sia espressamente prevista.Non è ammesso l'uso di visiere parafiatto in plexiglass.
2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:
 - a) i bambini al di sotto dei sei anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - c) i soggetti vaccinati qualora si trovino all'aperto.
3. I lavoratori dei settori privati e pubblici vaccinati sono esentati dall'obbligo dell'uso della mascherina.
4. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a quattro persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo. Tale numero massimo può venire derogato in caso di appartenenti allo stesso nucleo di conviventi oppure nel caso in cui tutti i soggetti presenti, ad eccezione dei minorenni conviventi, siano vaccinati.
5. L'attività degli organi istituzionali e l'attività istituzionale in genere è consentita nel rispetto delle misure igienico - sanitarie ovvero secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato. Qualora tutti i presenti siano persone vaccinate o non vaccinabili, sono consentite attività istituzionali in deroga alle norme relative al distanziamento e all'uso della mascherina.
6. Sono consigliate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni ed assemblee, modalità di collegamento da remoto. Sono consentite le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.
7. Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.
8. Nei locali aperti al pubblico è ammesso il gioco delle carte e ogni altro gioco da tavolo esclusivamente qualora venga praticato da clienti vaccinati.

9. La dichiarazione di status di appartenenza al medesimo nucleo di conviventi, nonché la dimostrazione di essere un soggetto vaccinato o non vaccinabile ai sensi della presente normativa, afferisce alla responsabilità individuale. Dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 23, comma 2.

Art. 3

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità)

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:

- a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di possesso di anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuato successivamente al 1 aprile, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico;
- b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

2. I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, qualora non siano in possesso dei certificati di cui al comma 1, hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

5. Con riferimento al comma 4 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:

- a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;
- b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
- c) per la visita alle seconde case di proprietà;
- d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
- e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.

6. E' ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle.

7. Il rispetto delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione, ove necessaria, di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 4

(Certificazione elettronica per interoperatività con il "Green Certificate")

1. Nell'ottica di garantire ai soggetti vaccinati una più agevole mobilità, oltre alla tessera di avvenuta vaccinazione di cui all'articolo 19, è dato mandato alla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, in coordinamento con San Marino Innovation e l'Ufficio Informatica dell'ISS, di attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un certificato elettronico che si integri con le specifiche tecniche del "Green Certificate" in elaborazione presso i paesi della Unione Europea evidenziate nel documento "eHealth : Digital health and care" della Commissione Europea, al fine di rendere interoperabile, in prospettiva, la certificazione elettronica sammarinese con quella degli Stati membri UE.

Art. 5

(Attività motoria e attività sportiva)

1. E' consentita l'attività motoria, sportiva nonché tersicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo e tra le persone vaccinate.

2. Le discipline sportive collettive o individuali di contatto nonché gli allenamenti a circuito ove è previsto l'utilizzo promiscuo di attrezzature sono consentiti purché praticati da persone vaccinate oppure non vaccinabili. Ulteriori disposizioni di cui al presente comma possono essere definite con delibera del Congresso di Stato.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tersicoree, motorie e sportive che partecipano a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale, esami e concorsi internazionali o italiani. La presenza di pubblico durante gli allenamenti dovrà essere disciplinata in apposito Regolamento del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale. Le federazioni sportive sono tenute ad inviare al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese l'elenco degli atleti interessati a svolgere l'attività agonistica nonché degli eventi in calendario.

4. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

5. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi dalla data del 31 dicembre 2020, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare.

6. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 1, fatta eccezione per i conviventi o per le persone vaccinate. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell'autorizzazione all'apertura e all'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell'ordine procedono con l'inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

7. L'utilizzo delle docce nelle strutture sportive pubbliche è consentito agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club che svolgono attività sportiva in preparazione o partecipazione a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale. Ai singoli utenti, non agonisti, è concesso l'utilizzo delle docce in forma contingentata in base alle disposizioni che verranno emesse, con apposita circolare, dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Art. 6

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al comma 3, sono consentite senza limitazioni di orario:
 - a) le attività dei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) le consegne e il servizio a domicilio e da asporto;
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive e nelle attività economiche presenti all'interno di centri commerciali.
2. Sono consentite le attività delle mense nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie. E' fatto obbligo al titolare delle attività di cui al presente comma di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte degli avventori in fila di attesa per l'ingresso e all'interno dei locali.
3. In ordine alle misure di distanziamento, sono confermate le disposizioni di cui al Decreto - Legge 28 aprile 2021 n.72.
4. E' facoltà del Congresso di Stato adottare apposita delibera che preveda specifiche deroghe e disposizioni per gli avventori vaccinati e non vaccinabili.

Art. 7

(Attività economiche)

1. L'accesso alle medie e grandi strutture di vendita così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è consentito nella misura di 1 utente ogni 5 mq di superficie di vendita, nel rispetto del distanziamento interpersonale e del corretto uso dei dispositivi di protezione.
2. E' facoltà del Congresso di Stato adottare apposita delibera che preveda specifiche deroghe e disposizioni per gli avventori vaccinati e non vaccinabili.

Art. 8

(Lavoro dal domicilio)

1. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato è posticipata al 1 giugno 2021. Restano pertanto prorogate sino a tale data le modalità di "lavoro dal domicilio" di cui all'articolo 6 del Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122.
2. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi del Decreto – Legge n.122/2020 cesseranno i loro effetti a far data dall'1 giugno 2021.

Art. 9

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È esentato dall'obbligo dell'uso della mascherina all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico il personale vaccinato del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado non vaccinato e non vaccinabile vige l'obbligo di indossare continuamente la mascherina all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico.

3. Gli studenti vaccinati della Scuola Secondaria Superiore, del CFP, dell'Istituto Musicale Sammarinese e dell'Università sono esentati dall'obbligo dell'uso della mascherina all'interno dell'edificio scolastico.
4. Gli studenti non vaccinati e non vaccinabili della Scuola Secondaria Superiore, del CFP, dell'Istituto Musicale Sammarinese e dell'Università sono tenuti ad indossare la mascherina all'interno dell'edificio scolastico ogni qualvolta non siano seduti al banco.
5. L'obbligo di indossare la mascherina al banco decade per tutti gli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per IMS e Università.
6. Laddove non è garantito un adeguato ricambio di aria secondo le prescrizioni ricevute e nei casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento, l'uso della mascherina è obbligatorio.
7. È facoltà dei Dipartimenti ISS in accordo con il Dipartimento Istruzione modificare prescrizioni di cui al presente articolo emanando apposita circolare.

Art. 10

(Istruzione superiore, corsi di formazione e prove di verifica)

1. Le attività formative e curriculari dell'Università sono consentite, secondo quanto disposto dal Senato Accademico, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza laddove compatibile o necessario.
2. Le attività formative e le prove delle bande musicali e della Corale, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza laddove necessario, sono consentite, nel rispetto delle linee guida emanate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ISS.
3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida redatte dal Dipartimento Istruzione in collaborazione con l'ISS per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Art. 11

(Disposizioni su Musei, Teatri e Cinema ed eventi in genere)

1. I Teatri, i Musei, le biblioteche ed i luoghi della cultura sono aperti al pubblico, il quale deve essere disposto occupando i posti a sedere in modo alternato al fine di garantire il rispetto dei distanziamenti, ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi e di chi è vaccinato.
2. Nei musei, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura l'accesso e la fruizione deve avvenire secondo le prescrizioni del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile.
3. Sono consentite le manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi di intrattenimento svolti in luoghi pubblici e privati sia all'aperto sia al chiuso nel rispetto delle linee guida definite in apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale e della Protezione Civile ed emanato dalla Reggenza.
4. Feste ed eventi di cui al comma 3 e che prevedano il ballo possono essere svolti solo all'aperto con limitazione di accesso ai soli partecipanti vaccinati.

Art. 12

(Disposizioni sulle attività della Giochi del Titano S.p.A.)

1. La Giochi del Titano S.p.A. dall'1 maggio disciplina i propri orari di apertura e di chiusura al pubblico in funzione dell'andamento pandemico e delle conseguenti limitazioni della mobilità disposte anche dalle Autorità delle regioni, province e comuni limitrofi, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni).
2. Le modalità operative per la riapertura delle relative attività sono definite tramite apposito protocollo sanitario, all'uopo già definito con il Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Art. 13*(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)*

1. Il calendario giudiziario è modificato come segue: sono giorni giuridici giovedì 1 luglio e giovedì 8 luglio 2021.
2. La sospensione feriale estiva decorre dal 12 luglio all'8 settembre 2021 con tutti gli effetti previsti dalla legge sui processi penali, civili e amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Alla cessazione di tale periodo riprende in vigore il calendario giudiziario stabilito in via ordinaria con gli effetti previsti dalla legge per i processi civili, penali e amministrativi.

Art. 14*(Vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario)*

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto - legge e sino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture sopra indicate.
2. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, l'Ufficio del Personale e Libera Professione dell'ISS trasmette al Direttore del Dipartimento Ospedaliero l'elenco del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale.
3. Entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, il Direttore del Dipartimento Ospedaliero verifica lo stato vaccinale di ciascun soggetto ivi indicato e trasmette al Centro Unico Prenotazioni ISS (CUP) i nominativi dei soggetti non vaccinati, indicando altresì tra questi gli eventuali soggetti con diagnosi di guarigione da COVID-19 e relativa data.
4. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 3, il CUP invita formalmente i soggetti non vaccinati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, tenendo conto della eventuale data di guarigione in conformità al Documento Operativo "*Indicazioni Operative Vaccinazioni Anti Covid-19*" di cui alla Procedura Aziendale PA n. 71 del 25 febbraio 2021, indicando data, ora e luogo della vaccinazione, mediante raccomandata A/R. La notifica si considera effettuata sotto la data di consegna della raccomandata al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale.
5. Qualora il soggetto espressamente invitato non si presenti per la somministrazione del vaccino, il CUP ne trasmette il relativo nominativo al Capo del Personale ISS per le opportune determinazioni.
6. Il Capo del Personale valuta le possibili mansioni alternative cui adibire il soggetto non vaccinato allo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, tenuto altresì conto delle effettive esigenze di servizio.
7. Qualora non sia possibile adibire il soggetto non vaccinato a mansioni alternative, questi viene collocato in aspettativa non retribuita obbligatoria che non viene computata ai fini dell'aspettativa di cui all'articolo 45 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche.
8. In alternativa all'aspettativa di cui al comma 7, il soggetto non vaccinato può utilizzare congedi ordinari, permessi, e recuperi orari maturati nell'anno 2020.
9. In caso di vaccinazione, cessa l'aspettativa di cui al comma 7 e il soggetto ha diritto di riassumere il servizio precedentemente svolto.

10. Qualora la mancata vaccinazione del soggetto di cui al comma 1 sia conseguente a certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e non sia possibile adibire il medesimo soggetto a mansioni alternative ai sensi del comma 6, il Capo del Personale dell'ISS può disporre l'aspettativa retribuita.

Art. 15

(Responsabilità civile e penale da somministrazione di vaccino COVID-19)

1. E' esclusa la responsabilità, civile e penale, del personale sanitario, per gli eventi lesivi verificatisi per colpa, a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale in attuazione del piano per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, sempre che la somministrazione del vaccino sia stata conforme alla Procedura Aziendale PA n. 71 del 25 febbraio 2021 per la vaccinazione Anti Covid-19 approvata dal Comitato Esecutivo ISS.

2. L'esclusione della responsabilità di cui al comma 1 si applica anche agli eventi lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e comunque nel corso della campagna vaccinale.

Art. 16

(Carta di Vaccinazione AntiCovid-19)

1. E' istituita la Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 quale documento equivalente al Certificato rilasciato dai competenti servizi ISS in relazione all'avvenuta vaccinazione AntiSARS-Cov2.

2. La Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 contiene sul fronte lo stemma della Repubblica di San Marino e i loghi della campagna vaccinale e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nonché la denominazione di "*Carta di Vaccinazione AntiCovid-19*" ed un ologramma anticounterfeiting. Sul retro sono riportati il cognome, il nome e codice ISS del titolare, il vaccino, la data di completamento della vaccinazione e il codice EAN.

3. Il supporto della Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 è costituito da una tessera in policarbonato, di dimensioni 8,5 x 5,4 cm.

4. La Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 presenta elementi tecnici e grafici atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali l'ologramma sul fronte.

5. Il modello della Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 è riportato nell'Allegato 2 del presente decreto - legge.

6. La Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 può essere implementata onde consentire l'inserimento di ulteriori dati del titolare e l'uniformazione a standard e parametri internazionali.

Art. 17

(Modifica del comma 2 dell'articolo 8-ter del Decreto – Legge 26 febbraio 2021 n.26)

1. Il comma 2, dell'articolo 8-ter del Decreto – Legge 26 febbraio 2021 n.26 è così modificato:

“2. I farmaci approvati dalle agenzie regolatorie di cui all'Allegato 1bis, il cui elenco può venire aggiornato periodicamente attraverso apposito decreto delegato, sono importabili e utilizzabili nella Repubblica di San Marino ad eccezione dei farmaci stupefacenti e analgesici che devono essere sottoposti al controllo preventivo dell'Authority Sanitaria.”

Art. 18

(Modifiche all'articolo 16 del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57 “Disposizioni speciali per i pubblici dipendenti e per i concorsi e selezioni”)

1. L'articolo 16 del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57 resta in vigore fino al 30 settembre 2021 ed è così sostituito:

“Art. 16

(Disposizioni speciali per i pubblici dipendenti e per i concorsi e selezioni)

1. Le prove orali dei concorsi e delle selezioni, nel caso di candidati sottoposti a quarantena o in isolamento domiciliare in forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, possono tenersi con la Commissione Giudicatrice o di Valutazione in presenza, salvo quanto indicato al seguente periodo, e con l'esaminato in collegamento da remoto. Qualora i Commissari delle Commissioni Giudicatrici o di Valutazione siano residenti fuori territorio sammarinese, gli stessi possono, indipendentemente dalla presenza o meno di candidati sottoposti a quarantena o in isolamento domiciliare, partecipare alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento da remoto.
2. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, le prove scritte dei concorsi possono essere effettuate simultaneamente in sedi distinte allo scopo di ridurre la contemporanea presenza di candidati nei medesimi locali; a tal fine, la Commissione Giudicatrice può avvalersi di ausiliari dalla stessa individuati per controllare lo svolgimento delle prove.
3. I candidati sottoposti a quarantena o in isolamento domiciliare effettuano la prova scritta in collegamento da remoto.
4. Le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nel bando.”.

Art. 19

(Disposizioni in merito alla prenotazione della campagna di vaccinazione)

1. L'Istituto per la Sicurezza Sociale garantisce la gratuità della campagna di vaccinazione in corso, per le categorie di cittadini, residenti e soggiornanti aventi diritto, per le prenotazioni che pervengano entro il 31 maggio 2021. Successivamente a tale data il servizio di vaccinazione verrà erogato al costo di euro 50,00 (cinquanta/00).
2. In deroga al comma 1, coloro che abbiano contratto il Coronavirus nei sei mesi precedenti al 31 maggio 2021, possono prenotare la propria vaccinazione gratuita entro i sei mesi dalla data di avvenuta guarigione.

Art. 20

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al corretto utilizzo della mascherina è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
2. Le dichiarazioni false o mendaci riferite all'articolo 2, comma 9, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria e sono punibili ai sensi delle norme penali vigenti.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) con facoltà di oblazione volontaria.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
5. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nei commi 1 e 2, ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), con facoltà di oblazione volontaria.

6. In caso di reiterazione delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 4, si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

7. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fissato in 60 (sessanta) giorni.

8. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

Art. 21

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- l'articolo 1, comma 24 e l'articolo 21 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14;
- l'articolo 2, commi 2, 5 e 8 del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57 ;
- l'articolo 7, comma 1, e l'articolo 10 del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n. 58;
- l'articolo 5 del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n. 62;
- l'articolo 5 del Decreto - Legge 28 aprile 2021 n. 72.

Sono fatti salvi gli effetti e gli atti compiuti prodotti durante la vigenza degli stessi.

2. L'articolo 15 (Attivazione lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato) del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57 resta in vigore fino al 31 maggio 2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini



Allegato 1 al Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85

Allegato 1

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 5) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo di distanziamento tra le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - b) almeno 2 metri di distanziamento tra le persone durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività consistiche);
 - c) almeno 2 metri di distanziamento interpersonale nelle piscine con un indice pari o superiore a 7 mq di superficie per persona;
- 6) laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 7) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 8) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 9) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 10) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;
- 11) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
- 12) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del

personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;

- 13) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 14) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 15) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da COVID-19;
- 16) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 17) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.



Allegato 2 al Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85

Allegato 2

Carta di Vaccinazione AntiCovid-19

